



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRAVINA	CELESTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	PIOMBO	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CANDIDO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6399/2015
depositato il 17/09/2015

- avverso la sentenza n. 1424/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLQ00006/2013

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 6399/2015

UDIENZA DEL

18/01/2017 ore 15:00

N°

891/2017

PRONUNCIATA IL:

18/01/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/03/17

Il Segretario

Raffaele Polise

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1424 del 30.01-16.02.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto (compensando le spese di lite) il ricorso proposto dalla sig.ra _____ avverso il provvedimento di "irrogazione sanzioni ex d.l. 167/90 sul monitoraggio fiscale anno 2003", emesso nei suoi confronti dall'Ag. Entrate - Direz. prov. I Milano.

La CTP, premesso tra l'altro che la contribuente contestava il detto provvedimento deducendo: "1. *Nullità dell'atto per sopravvenuta decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia degli anni accertati per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 78/2009*", argomentando "In via di legittimità, l'art. 12 d.l. 78/2009 è entrato in vigore il 1 luglio 2009 ed è applicabile solo a partire dal periodo d'imposta 2009. Un'applicazione retroattiva dello stesso violerebbe l'art. 3 d.lgs. 212/2000 che non prevede la possibilità di applicare retroattivamente una norma tributaria", e, "segnala(ndo) ... l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento ex art. 12 (del d.l. 78/09), stante l'inapplicabilità (dello stesso) ai periodi d'imposta per i quali il termine di accertamento sia già interamente decorso", e/o "... poiché il quadro RW è facente parte integrante del Modello Unico relativo all'anno d'imposta 2003 e quindi anche applicando il raddoppio dei termini ex art. 12 d.l. 78/2009, l'atto andava notificato entro il 31.12.2011. Pertanto l'atto è nullo per tardività della notifica". "2. *Nullità dell'atto in quanto la parte ha aderito allo Scudo Fiscale-ter*", sviluppando, con puntale richiamo al "C.M. 43/E del 10.10.2009", la considerazione "che, avendo scudato per intero le somme presenti sul conto al 31.12.2008, l'attività di accertamento per le annualità precedenti al 2008 è preclusa". "3. *Nullità dell'atto per violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio*", in quanto "Le attività finanziarie del(la) ricorrente, persona fisica residente in Italia, erano assoggettate alla EURORITENUTA (ritenuta a titolo di imposta, progressiva negli anni, sui redditi derivanti dai capitali detenuti in Svizzera in cambio del mantenimento dell'anonimato fiscale) in applicazione degli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea derivanti dalla Direttiva Europea n. 48/Ce del 3.6.2003". "4. *Nullità parziale dell'atto in quanto le sanzioni vanno al massimo calcolate sul 50% degli importi risultanti al 31 dicembre di ogni anno*", facendo richiamo alle "Istruzioni Ministeriali di Unico 2004 (ove) si legge che Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve dichiarare la propria quota parte di competenza...". "5. *Esistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni*", facendo pertinente richiamo al "... doveroso applicare l'art. 6



d.lgs. 472/97...". "6. In subordine, esistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo. Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 546/97"; ha ritenuto il ricorso fondato, con la seguente (testuale) motivazione: "Questo collegio giudicante, considerate e valutate le risultanze in atti del giudizio da cui risulta – sostanzialmente non contestato dall'Ufficio contraddittore – che la odierna ricorrente "ha presentato Dichiarazione Riservata delle Attività Emerse ex art. 13 bis d.l. n. 78/2009 (Scudo Fiscaleter) rimpatriando il 50% di sua pertinenza della somma presente..., l'altro 50% (e così la totalità) è stato scudato dal marito", ritiene che la contribuente/ricorrente ha operato in effettiva osservanza di quanto positivamente ed articolatamente disposto dal Legislatore, e considerata, con il conforto di anche recente e sul "punto" specifica e autorevole Giurisprudenza della CTP di Milano e della CTR della Lombardia, la non applicabilità retroattiva, in quanto norma "di portata sostanziale", dell'art. 12, c. 2 e 2bis, del d.l. n. 78/2009 al caso di specie oggetto del giudizio, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra _____, dichiara nullo ed illegittimo, con ogni conseguente giuridico effetto, il provvedimento di irrogazione di sanzioni per l'anno d'imposta 2003 impugnato".

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio, con ricorso notificato il 2-4.09.2015 e ritualmente depositato presso questa CTR, sostenendone la: "1. Illegittimità... per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 115 c.p.c.", atteso il dato di "fatto incontestato" che "la parte unitamente al marito non ha scudato la totalità delle somme detenute all'estero pari ad € 463.971,00 ma solo la somma di € 231.384,00" e che la sanzione è stata irrogata solo per la differenza tra tali importi; "2. Illegittimità... per violazione dell'art. 12 comma 2 ter del d.l. n. 78/2009", essendo il comma 2 dello stesso articolo "norma procedimentale", come tale applicabile anche ai "periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore", con conseguente "raddoppio [ai sensi del comma 3] dei termini di decadenza per l'accertamento ex art. 43 dpR n. 600/73 e... dei termini per l'emissione degli atti di irrogazione e contestazione delle sanzioni relative alle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale", raddoppio operante "con riferimento alle annualità accertabili alla data di entrata in vigore del citato d.l." e quindi "a partire dall'anno 2003" [cui si riferisce l'accertamento in questione: ndr].

La contribuente si è costituita in giudizio, con atto dep. 29.10.2015, ed ha contestato la fondatezza dell'appello, riproponendo le contestazioni non esaminate dal giudice di primo grado e chiedendo la conferma della sentenza appellata ovvero, in subordine, il ricalcolo della sanzione irrogata.

La causa è stata discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'Ufficio è infondato, per l'assorbente considerazione che l'art. 12, co. 2, d.l. 78/2009, che ha introdotto la tassabilità delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale di vantaggio in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, ha natura di norma sostanziale (e non già soltanto procedimentale, come sostiene invece l'Ufficio), incidendo direttamente sul rapporto fiscale tra Stato e contribuente, e, in quanto tale, in mancanza di diversa espressa previsione normativa (tanto più necessaria, trattandosi di deroga al principio di irretroattività delle leggi tributarie codificato dall'art. 3 l. 212/2000), deve ritenersi inapplicabile retroattivamente alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore. In questo senso è, del resto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (la Corte di legittimità non risulta ancora intervenuta sulla questione): in questo senso v., tra le altre: CTR Lombardia 16-06-2014, in *Corriere trib.*, 2014, 3286; CTR Lazio 04-06-2014, in *Riv.giur.trib.*, 2014, 977; CTR Emilia-Romagna 23-06-2016, in *Riv.dir.trib.*, suppl. *on-line*; nonché le sentenze nn. 3878/2014, 5425/2015 e 4860/2016 rese da altre sezioni di questa CTR. Né a smentire la correttezza di tale conclusione possono valere le, pur suggestive, argomentazioni svolte da altra sezione di questa stessa CTR nella sentenza n. 2739/2016, prodotta dall'Ufficio.

L'appello in oggetto deve essere, pertanto, respinto.

La novità ed il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla questione trattata (sulla quale, come detto, non si rinvencono ancora precedenti di legittimità) giustificano, peraltro, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese.

Milano, 18 gennaio 2017.

Il Giudice ref.



Il Presidente (

